SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA
FLASH #08 2025
NELLA NOSTRA AUTONOMIA LA VOSTRA LIBERTA'
LUNEDÌ 24 FEBBRAIO 2025

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 19/2025

Rivalutazione parziale dei trattamenti pensionistici. Legittimità costituzionale

A cura della Dott.ssa *Giuseppina Guida*, Ufficio Studi SAP

Occorre premettere che la perequazione automatica è un meccanismo di rivalutazione delle pensioni attraverso il quale gli importi degli assegni pensionistici sono adeguati all'inflazione, con lo scopo di tutelare il loro potere di acquisto. L'aggiornamento automatico delle pensioni avviene sulla base degli indici ISTAT, cioè di quegli indicatori del "costo della vita" che tengono conto dell'andamento dei prezzi e dell'inflazione.

Detto ciò, nei giorni scorsi la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulle questioni di incostituzionalità relative all'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) e dell'art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), entrambe disposizioni che incidono sui meccanismi di adeguamento degli assegni pensionistici alle variazioni del costo della vita. Le questioni sono state promosse dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per la Regione Toscana e per la Regione Campania proprio in relazione al taglio della perequazione.

In particolare, l'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, stabilisce che, per l'anno 2023, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta integralmente solo per quelli complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS; per quelli superiori, invece, la rivalutazione viene accordata in misura decrescente: dall'85 per cento al 32 per cento. L'art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000, invece, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato per fasce di importo dei trattamenti pensionistici: a) nella misura del 100 per cento per quelle fino a tre volte il trattamento minimo INPS; b) nella misura del 90 per cento per quelle comprese tra tre e cinque volte tale soglia; c) nella misura del 75 per cento per quelle superiori a cinque volte il suddetto limite minimo.

La Corte ha chiarito che in tutti i giudizi principali i ricorrenti hanno chiesto al giudice delle pensioni l'accertamento del diritto, non riconosciuto in sede amministrativa, alla rivalutazione integrale dell'assegno in godimento.

ORGANO UFFICIALE DELLA SEGRETERIA GENERALE SAP
Reg. Tribunale di Roma n° 98 del 21 febbraio 2000
Direttore Politico e Direttore Responsabile: Stefano Paoloni
I ♥ POLIZIA®
www.sap-nazionale.org

Con la sentenza n. 19 del 2025, la Consulta ha stabilito che il meccanismo di rivalutazione delle pensioni, così come disciplinato per legge per il biennio 2023-2024, è conforme a Costituzione. La perequazione parziale, infatti, a giudizio della Corte permette di bilanciare il potere d'acquisto delle pensioni con la sostenibilità del sistema previdenziale nel lungo periodo. In ogni caso la rivalutazione integrale è prevista esclusivamente per le pensioni più basse.

Orbene, al fine di comprendere la portata dei dubbi di legittimità costituzionale sollevati, la Corte Costituzionale ha inteso ripercorrere "l'evoluzione degli interventi legislativi che hanno inciso sulla dinamica rivalutativa degli assegni pensionistici". Partendo dall'art. 10 della legge n. 903 del 1965 che introdusse tale "meccanismo volto ad adeguare le pensioni ai mutamenti del potere di acquisto della moneta" agganciandolo inizialmente "all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria". In seguito all'abolizione della scala mobile, al fine "di compensare l'eliminazione dell'aggancio alle dinamiche salariali e collegare l'adeguamento delle pensioni all'evoluzione del livello medio del tenore di vita nazionale" fu stabilito con legge, nel 1992, "che gli aumenti a titolo di perequazione fossero calcolati sul valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati". A questo punto però, il legislatore è intervenuto nel tempo con una serie di interventi volti a "rallentare la dinamica perequativa".

Nel 1998 furono "fissate le regole di applicazione che, a tutt'oggi governano la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, in virtù del costante rinvio a tale disposizione operato dai successivi interventi legislativi, inclusi quelli oggetto dell'odierno scrutinio. La rivalutazione si applica, per ogni singolo beneficiario, «in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti» percepiti, con la precisazione che l'aumento dovuto viene attribuito «in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo». Poco dopo, il qui censurato art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000 previde il sistema di ***raffreddamento*** della perequazione pensionistica, che fu reso permanente poiché destinato a operare a decorrere dal 1° gennaio 2001". Nel corso del tempo, prosegue la Corte, "tale regola generale è stata più volte oggetto di deroghe, nella maggior parte dei casi finalizzate a moderare ulteriormente, per periodi limitati, la progressione rivalutativa degli assegni pensionistici".

Ebbene, secondo la Corte la "legge n. 160 del 2019 introdusse una nuova regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica, destinata a operare dal 1° gennaio 2022. A partire da tale data, si prevede che l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni venga applicato per fasce di importo: a) nella misura del 100 per cento per quelle fino a quattro volte il trattamento minimo INPS; b) nella misura del 90 per cento per quelle comprese tra quattro e cinque volte tale soglia; c) nella misura del 75 per cento per quelle superiori a cinque volte il suddetto limite minimo. Si giunge, quindi, all'altra disposizione oggi censurata (art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022), in origine destinata a operare per il biennio 2023-2024, ma poi modificata dall'art. 1 della legge n. 213 del 2023, che ne ha ridotto l'ambito applicativo al solo anno 2023, riproducendo, per il 2024, il medesimo meccanismo".

La perequazione automatica, ribadisce la Corte, "è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione". Tuttavia, "la garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del ***quantum*** di tutela di volta in volta necessario alla luce delle risorse effettivamente disponibili".

E ciò in quanto non sussiste "un imperativo costituzionale che imponga l'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici". Ciò che rileva, infatti, è che "la scelta contraria superi uno scrutinio di ***non irragionevolezza*** calato nel contesto giuridico e fattuale nel quale la misura si inserisce".

Qual è, dunque, il principale indicatore della ***non irragionevolezza*** della scelta legislativa? A giudizio della Corte esso "è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all'erosione inflattiva".

Per cui, in definitiva, nessuna delle norme censurate viola i predetti principi. Non solo. Secondo il Giudice delle leggi, "Il congegno normativo in discorso salvaguarda l'integrale rivalutazione delle pensioni di più modesta entità, di cui anzi allarga l'ambito, ricomprendendo in esso quelle di importo pari a quattro volte il trattamento minimo INPS. Inoltre, nel disporre un ***rallentamento*** della dinamica perequativa dei trattamenti di importo superiore, segue la tecnica della progressione inversa rispetto all'entità degli assegni, senza escluderne nessuno dalla rivalutazione. Quest'ultima, infatti, viene prevista – sebbene in percentuali ridotte, ma non certo simboliche – anche per i trattamenti di più elevata entità, in ossequio a un criterio di razionalità che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più elevato rispetto agli effetti dell'inflazione".

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

RINNOVO CARICHE STATUTARIE

Agrigento: Ferdinando Cavallaro è stato confermato Segretario Provinciale del SAP di Agrigento.

Friuli-Venezia Giulia: Il nuovo Segretario Regionale del Friuli-Venezia Giulia è Lorenzo Tamaro, che succede a Olivo Comelli.

Cuneo: Alla guida della Segreteria Provinciale di Cuneo è stato confermato Vincenzo Sclavo.

Brescia: Paolino Faresin rieletto Segretario Provinciale del SAP di Brescia.

CRITICITÀ TICKET ELETTRONICI: RICHIESTO INTERVENTO URGENTISSIMO

Lo scorso 19 febbraio, abbiamo scritto al Dipartimento della P.S. per segnalare la problematica concernente l'erogazione dei nuovi buoni pasto elettronici. Abbiamo appreso che i nuovi ticket "lunch GM" riportano l'indicazione esplicita del nome, del cognome e l'indicazione dell'ufficio di appartenenza. Si ritiene che non solo ciò costituisca una grave e palese violazione della normativa in materia di tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali, ma che rappresenti, in ogni caso, una scelta non opportuna. La nostra è una professione particolare e, pertanto, in alcune circostanze rendere palesi generalità e ufficio di appartenenza può risultare inopportuno e anche pericoloso. Abbiamo colto l'occasione per ribadire all'Amministrazione la proposta già formulata dal SAP e cioè di disporre la diretta contabilizzazione e liquidazione in busta paga delle somme deputate ai buoni pasto; questa rappresenterebbe una soluzione che, senza comportare alcun aumento di spesa per il pubblico erario, consentirebbe di risolvere, in modo definitivo, tutte le problematiche segnalate, assicurando un'erogazione regolare dei ticket nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia e di tutela della privacy necessarie per un corretto esercizio dell'azione amministrativa.